



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-362-2024 DEL 31/10/2024

L'anno 2024, questo giorno trentuno (31) del mese di ottobre alle ore 12:04 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Signor Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune Avv. Pasquale Criscuolo.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Presente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Assente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Assente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Presente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-362-2024**) e reca l'oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità.

Oggetto: INDIRIZZO FAVOREVOLE ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL MODELLO DI GESTIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL POLO INTEGRATO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE DEL COMUNE DI PARMA.IE

Comune di Parma

Proposta n. 5924 del 30/10/2024

OGGETTO: INDIRIZZO FAVOREVOLE ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL MODELLO DI GESTIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL POLO INTEGRATO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE DEL COMUNE DI PARMA.IE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- la Convenzione europea “per la protezione degli animali da compagnia” (13/11/1987, ratificata con L. n. 201/2010), sancisce i principi fondamentali relativi alla garanzia del benessere di tali animali quali il non causarne inutilmente sofferenze o angosce, né dare luogo al loro abbandono, incoraggiando le misure nazionali volte a prevenire e limitare il randagismo;
- la Costituzione Italiana all’art. 9 recita “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”;
- la L. n. 281 del 14/08/1991, “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, all’art. 1, comma 1, e la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000 “Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, all’art. 1, comma 1, sanciscono l’applicazione del principio della tutela degli animali da affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, riconoscendo come interesse pubblico preminente di rilievo statale la promozione del benessere e la tutela degli animali da affezione;
- ai sensi dell’art. 4 comma 1 della sopra richiamata legge n. 281/1991 e s.m.i., è stabilito il principio ribadito, dalla L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, all’art. 22, comma 1, secondo il quale i cani vaganti, catturati, ritrovati o comunque quelli ricoverati presso i Canili Comunali non deve essere soppressi;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 27 del 07/04/2000, recependo la sopracitata normativa, individua con precisione le competenze istituzionali dei Comuni in materia di tutela e di controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenirne il randagismo e, in particolare:
 - all’art. 1, comma 2, stabilisce che i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed

animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai fini di cui sopra;

- all'art. 2, stabilisce che i Comuni devono provvedere a "realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente gatti;
- all'art. 16, comma 1, lett. b), affida ai Comuni, singoli o associati, il compito di assicurare il ricovero e la custodia dei cani catturati per il tempo necessario all'affidamento ad eventuali richiedenti;
- all'art. 20, commi 1 e 2, stabilisce che "nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico sanitarie e la tutela del benessere degli animali" e che "deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art. 22, nonché per interventi in caso d'urgenza";

TENUTO CONTO CHE

- in ottemperanza alla sopra citata normativa, il Comune di Parma è proprietario della struttura del Polo Integrato Animali d'Affezione composto dal Canile "Lilli e il Vagabondo", dal Gattile "Gli Aristogatti & Garfield & Co." sita in via Melvin Jones 19/A e località Vicofertile, comprensiva di un reparto sanitario, adibito al ricovero temporaneo ed un ricovero ordinario destinati agli animali recuperati perché randagi o vaganti, feriti o incidentati o accolti perché oggetto di abbandono o rinuncia di proprietà per disposizione dell'Autorità sanitaria o amministrativa o giudiziaria;
- in applicazione degli artt. 16 e 20 della L.R. Emilia-Romagna n. 27/2000 e s.m.i., i Comuni devono garantire un servizio di assistenza veterinaria nelle strutture di ricovero per cani e gatti, in quanto servizio pubblico essenziale e come prescritto dal servizio veterinario Ausl, al fine di assicurare gli interventi veterinari riguardanti patologie che coinvolgono i singoli soggetti ricoverati o in introduzione e in emergenza/urgenza;

VISTE

- la determinazione dirigenziale DD n. 2147 del 05/08/2024 con la quale si è proceduto allo scioglimento consensuale del contratto di appalto - Rep. n. 40617 del 7/11/2023 - DD 1339/2023 - relativo all'affidamento, per il periodo 9 giugno 2023 - 31 dicembre 2025, con possibilità di rinnovo triennale e proroga semestrale, del servizio di gestione del Polo Integrato degli Animali d'Affezione del Comune di Parma;
- la determinazione dirigenziale DD n. 2168 del 6/08/2024 con la quale, a seguito dello scioglimento consensuale del sopra citato contratto d'appalto, nelle more dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica e stante il fatto che il servizio di che trattasi è da qualificarsi come servizio pubblico essenziale, si è provveduto all'affidamento diretto del servizio medesimo, senza interruzioni, per il periodo 07/08/2024-07/11/2024, nei confronti dell'operatore economico MULTISERVICE SCARL con sede in PARMA;

RICHIAMATO l'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 che prevede, al comma 2, la facoltà per le Stazioni appaltanti *"di affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui*

danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche [...]L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”;

VISTO inoltre il D.Lgs. 201/2022, avente ad oggetto il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e, in particolare:

- l'art. 14, che prevede le possibili modalità di gestione per l'organizzazione di un servizio pubblico locale e dispone che la scelta fra di esse sia effettuata, prima dell'avvio della procedura di affidamento, mediante un'apposita relazione nella quale si evidenzia la sussistenza dei requisiti per la forma di affidamento prescelta e si tiene conto *“delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati”*;
- l'art. 17, che prevede la cosiddetta qualificata motivazione per l'affidamento *in house* del servizio pubblico locale, indicandone gli elementi essenziali e la procedura per il perfezionamento;

DATO ATTO CHE

- il principio di auto-organizzazione amministrativa ha una portata molto ampia e comporta che ogni Ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività;
- l'*in house providing* non riveste più carattere secondario rispetto al libero mercato, ma carattere alternativo a quest'ultimo;
- in relazione all'obbligo motivazionale, come osservato dalla giurisprudenza contabile (Corte dei Conti del Veneto, deliberazione n. 145/2024), *“il richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolato normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l'onere motivazionale di cui si è detto, senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court”*;
- trattandosi di servizio pubblico locale, i requisiti per il ricorso all'*in house providing* e la scelta di tale modello rispetto alle altre forme di gestione devono essere adeguatamente dimostrati e motivati con le procedure indicate e gli atti previsti dal D.Lgs. 201/2022;

RITENUTO opportuno, alla luce dei risultati derivanti dalla gestione del Polo affidata ad operatori economici esterni all'Amministrazione, nonché della normativa sopra richiamata, di dare avvio ad un percorso di valutazione del modello di gestione del Polo Integrato degli Animali d'Affezione del Comune di Parma, volto a evidenziare, nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 14 del D.Lgs. 201/2022, che comprenda la verifica dei presupposti per il ricorso all'*in house providing* e l'analisi dei potenziali maggiori vantaggi per la collettività, della migliore efficacia e qualità del servizio, della

connessa congruità economica e del razionale impiego delle risorse pubbliche derivanti da tale modello, in luogo del ricorso al libero mercato;

PRESO ATTO, che ADE S.P.A., società di scopo del Comune di Parma, che si occupa della gestione dei servizi cimiteriali, è prossima alla formalizzazione di uno studio di fattibilità normativo-economico e gestionale relativa alla gestione, da parte delle medesima società, del Polo Integrato degli Animali d’Affezione;

Dato atto, pertanto, che

- la presente deliberazione ha carattere di mero indirizzo e non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
- la presente deliberazione è stata istruita dalla Dottoressa Donatella Signifredi, quale Dirigente del Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Archivi, Pari Opportunità e Benessere Animale, in qualità di responsabile del procedimento, nominata con DSMG 2024/9 pg. n. 50414 del 04/03/2024;

Acquisiti

l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. lgs. n. 267/2000, e s.m.i. con il quale si attesta che l’atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile;

il parere di conformità di cui all’art. 62, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., al fine di consentire, in quanto servizio pubblico essenziale, il celere avvio della procedura di affidamento del servizio di gestione del Polo, senza interruzioni;

DELIBERA

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

di esprimere parere favorevole all’indirizzo a valutare eventuale proposta di gestione, mediante affidamento in house providing, del Polo Integrato degli Animali d’Affezione, che tenga conto del mutato quadro normativo in materia di affidamenti a società in house, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 36/2023 e di organizzazione dei servizi pubblici locali ai sensi del D.Lgs. 201/2022;

di prendere atto che l’affidamento in house providing del Polo Integrato degli animali d’Affezione avverrà con deliberazione di Consiglio Comunale previa comparazione dei modelli di gestione del servizio;

di dare atto che

il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile;

il Dirigente competente provvederà all'adozione degli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione;

il responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dottoressa Donatella Signifredi, quale Dirigente del Settore Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario, Archivi, Pari Opportunità e Benessere Animale, in qualità di responsabile del procedimento, nominata con DSMG 2024/9 pg. n. 50414 del 04/03/2024

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 267/2000, e s.m.i., al fine di consentire, in quanto servizio pubblico essenziale, il celere avvio della procedura di affidamento del servizio di gestione del Polo, senza interruzioni;

DELIBERAZIONE N. GC-2024-362 DEL 31/10/2024

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
SEGRETARIO GENERALE
Criscuolo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
SINDACO
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati: